

La Cassazione penale si pronuncia riguardo il delitto di maltrattamenti in famiglia stabilendo che affinché lo stesso possa dirsi integrato è sufficiente il dolo generico.

(Cass. pen., Sez. VI, sent. 26/11/2025 (data ud. 24/09/2025) n. 38403)

Affinché sussista l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non è necessario che l'agente abbia agito per infliggere sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo; è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo e con un dolo unitario, anche se con interruzioni e modalità non programmatiche. La consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima è sufficiente per configurare il dolo generico

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. APRILE Ercole - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - Relatore

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria - Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d'appello di Ancona,

avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d'appello di Ancona emessa

nei confronti di A.A., nata a T il (Omissis);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

udito il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito l'Avvocato Monica Bisio, difensore delle parti civili, che, quale sostituto processuale dell'Avvocato Gianluca Conti chiede l'accoglimento del ricorso

udito l'Avvocato Monica Clementi, sostituto processuale dell'Avvocato Marina Magistrelli, per l'imputata, che chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza la Corte di appello di Ancona, riformando la decisione del Tribunale di Ancona, ha assolto A.A. dal reato ex [art. 572](#) cod. pen. contestatole come commesso, quale insegnante nei confronti dei suoi alunni nella scuola materna, come descritto nella imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla esclusione dell'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti, perché, pur ritenendo provate le condotte materiali attribuite all'imputata, ha ritenuto che la maestra non sia stata mossa dal volontà di vessare i bambini e di sottoporli a punizioni particolari ma soltanto abbia attuato metodi discutibili ma penalmente irrilevanti.

Motivi della decisione

1. Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

Non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio (Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Rv. 287858), sulla base di una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634).

2. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto non raggiunta la prova "oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputata, sebbene solita utilizzare metodi discutibili (che tuttavia non diedero origine a iniziative disciplinari) abbia agito con la cosciente volontà di sottoporre i piccoli ad un trattamento oggettivamente vessatorio", o di sottoporli a punizioni particolari "se non quella di andar all'angolo per calmarsi".

Nella sentenza impugnata sono analiticamente - sebbene con una analisi meno estesa rispetto a quella sviluppata nella sentenza di primo grado - vagliate le varie condotte addebitate all'imputata.

Manca, tuttavia, un adeguato confronto con le ragioni addotte a sostegno della decisione del Tribunale con riferimento alla rilevanza di tali condotte sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.

Infatti, la Corte di appello non ha messo in discussione la realizzazione delle condotte materiali - accertate nella sentenza di primo grado sulla base delle videoriprese e delle dichiarazioni dei genitori dei bambini e consistite in spintonamenti, piccole percosse, punizioni e ripetute urla nei confronti dei minori (di età, dai tre ai cinque anni) - ma le ha ritenute non penalmente rilevanti, trascurando di valutare alcuni loro effetti descritti da varie risultanze probatorie come cause di indici di sofferenza in capo ai minorenni: rifiuti di andare all'asilo, attacchi di pianto, disturbi del sonno e di altro genere.

Vale ribadire che affinché sussista l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen. non è necessario che l'agente abbia agito per infliggere sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, ma basta il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo e con un dolo unitario, seppure con interruzioni e modalità non programmatiche (Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012, Rv. 252586; Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, Rv. 240879), bastando la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Rv. 279326).

Su questa base, la motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente illogica, perché, mentre ritiene dimostrata la realizzazione, con frequenza e abitudine, di condotte di sopraffazione e prevaricatorie da parte della imputata ai danni dei minorenni, per altro verso esclude che, nonostante la reiterazione di condotte obiettivamente affliggenti per i bambini, la maestra fosse consapevole del suo persistere in una attività lesiva della loro integrità fisica e psicologica.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio da effettuare mediante un puntuale confronto con le argomentazioni sviluppate dalla sentenza di primo grado da svolgere adottando come criterio il principio normativo prima richiamato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Dispone ex art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, nel caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma l'identificazione delle generalità e degli altri dati indicativi degli interessati riportati nella sentenza.

Conclusione

Così deciso il 24 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2025.